



**Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Direzione Generale Territoriale del Nord Est – UFFICIO 1
MOTORIZZAZIONE CIVILE DI VENEZIA E SEDI COORDINATE DI TREVISO E BELLUNO**

All'ufficio MC di Venezia
e Sezioni coordinate di Belluno e Treviso

alle officine di autoriparazione
alle associazioni di categoria delle officine di autoriparazione
agli studi di consulenza automobilistica

delle province di Venezia, Belluno e Treviso

OGGETTO: DM 8 gennaio 2021 recante “Innovazioni in materia di accertamento delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e aggiornamento della carta di circolazione”. Ulteriori precisazioni

Facendo seguito alla precedente nota dello scrivente prot. 38434 del 18.02.2021, alla luce delle ulteriori precisazioni pervenute dalla Direzione Generale per la Motorizzazione con la circolare prot. n. 7526 del 3 marzo 2021, si comunica quanto segue.

REQUISITI DELLE OFFICINE

Le officine devono tutte essere iscritte in CCIAA come officine di autoriparazione e abilitate nella sezione “**meccatronica**” e, limitatamente alle sole operazioni di installazione del pomello sul volante e degli specchi retrovisori, anche nella sezione “carrozzeria”.

L'abilitazione alle due “vecchie sezioni” di meccanica/motoristica e elettrauto (entrambe) è considerata al pari della “meccatronica”, fino al 4 gennaio 2023.

PRIMI ADEMPIMENTI DELLE OFFICINE

Si conferma che le richieste di accreditamento sul “portale dell'automobilista” ed assegnazione del nuovo codice identificativo di allestitore dovranno:

- essere indirizzate in carta semplice alle PEC dell'ufficio o sezione competente territorialmente, anche per il tramite di uno studio di consulenza automobilistica;
- contenere il disciplinare di cui all'allegato C al DM 8.1.21 compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante dell'officina, accompagnato dalla copia del documento di riconoscimento di quest'ultimo.

La sottoscrizione del disciplinare da parte del titolare dell'officina vale come deposito di firma da parte di quest'ultimo.

Qualora all'interno dell'officina siano presenti eventuali responsabili tecnici autorizzati dal titolare a sottoscrivere le dichiarazioni dei lavori, il disciplinare dovrà essere integrato da apposita dichiarazione da parte del predetto titolare contenente l'autorizzazione con il deposito delle firme dei medesimi, allegando le copie dei relativi documenti di riconoscimento.

Per le richieste già pervenute e prive dei depositi di firma degli eventuali responsabili tecnici, i titolari invieranno – sempre a mezzo PEC – quanto sopra indicato come atto integrativo della precedente istanza già inoltrata.

RILASCIO DEL CODICE IDENTIFICATIVO E VIDIMAZIONE DEL REGISTRO

I titolari delle officine in regola con i requisiti saranno convocati per il rilascio del codice allestitore e, in quella occasione, dovranno consegnare il registro delle operazioni che sarà restituito vidimato dall'Ufficio MC competente.

Il registro, opportunamente rilegato, dovrà riportare le seguenti indicazioni:

sul frontespizio:

OFFICINA_(denominazione)_____
CODICE DI ABILITAZIONE (assegnato dall'UMC)_____ rilasciato in data _____
REGISTRO OPERAZIONI N. 01 del ___ / ___ / 2021 (Art. 2 DM 8 gennaio 2021)

(registro rilegato composto da n..... fogli formato A4, numerati con n.... righe per pagina)

all' interno, in ordine progressivo per ciascuna riga, andranno indicate le seguenti colonne:

- numero progressivo;
- data della modifica;
- targa del veicolo;
- n. telaio del veicolo;
- nominativo intestatario;
- tipo di modifica secondo le descrizioni dell' allegato A - parte 1 del DM 8 gennaio 2021;
- documentazione consegnata.

Si precisa che il codice generato dal sistema è composto da 6 caratteri, i primi due corrispondenti alla sigla della provincia dell'UMC o Sezione. Tale codice è proceduto dalla sigla "AL" che individua la procedura "allestitori".

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI AL RILASCIO DEL NUOVO CODICE ALLESTITORE

Dopo aver ricevuto il codice identificativo e il registro vidimato, il titolare dell'officina dovrà applicare le disposizioni di cui al DM 8 gennaio 2021 e pertanto, per ciascuna operazione ricompresa nell'elenco di cui all'allegato A – parte 1 – del Decreto, dovrà produrre:

- la dichiarazione dei lavori di modifica eseguiti, redatta secondo i modelli fac simili riportati nell'allegato B del DM citato, compilata possibilmente "a macchina" ovvero in stampatello leggibile;
- il certificato di conformità o di origine del componente o dispositivo, se prescritto;
- il nulla osta del costruttore del veicolo, nei casi prescritti.

Ulteriori e più dettagliate istruzioni saranno comunicate successivamente, anche al fine di organizzare il servizio nell'ottica di ridurre i disagi per l'utente ed i tempi per il rilascio del tagliando adesivo di aggiornamento del documento di circolazione.

FASE TRANSITORIA

Le visite e prova relative alle operazioni elencate nell'allegato A parte 1 del DM 8 gennaio 2021 già richieste e programmate, nonché quelle relative ad installazioni antecedenti il 13 febbraio 2021 potranno essere comunque effettuate entro e non oltre il 31 marzo 2021.

(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE DELL'U. M. C. DI VENEZIA

Dott. Ing. Marco ANGELETTI

